



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 13 DEL 26-02-2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SVOLGIMENTO SERVIZI DI BONIFICA AMBIENTALE E TERRITORIALE PER L'ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z7D3561FAC

CODICE UNIVOCO:

UFKAZ7PREMESSO:

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazione telematiche;

VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

PRESO ATTO che l'ASREM – Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione, con nota prot. n. 118419 del 26/09/2014 ha comunicato che tutti i Comuni della Regione Molise, dall'anno 2015 dovranno provvedere in proprio all'erogazione del servizio di bonifica ambientale e territoriale, anche ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato del 19/09/2011;

RILEVATA la necessità di affidare lo svolgimento di tale servizio per l'anno 2022, si è provveduto a richiedere un preventivo – offerta alle ditte registrate sul portale dei fornitori gare telematiche dell'Ente, accreditate per la categoria per la categoria S22.3: Servizi di Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, per effettuare i seguenti interventi:

- n. 2 interventi di disinfestazione antilarvale;
- n. 4 interventi di disinfestazione adulticida;
- n. 6 interventi di derattizzazione;

DATO ATTO che le ditte interpellate sono le seguenti:

- ISSAN di Michele Testa – Via Dei Sanniti, 6 – Isernia
- BIO DISINFEST – P.le M. Scarano, 10 – Campobasso;
- SERVIZI INNOVATIVI s.r.l. – Via A. De Gasperi, 44 – Ripalimosani (CB);
- Omega s.r.l. – Corso Ricci 76/3 – Savona (SV);
- S.I.A.C. s.r.l. – C.da S. Anna, 15 – Frosolone (IS);
- L & G Solution srl – Via Fratelli Biondi, 3/5 – Foggia (FG);
- ANIMA srl – Via Sirena, 25 – Cagnano Varano (FG);
- F.G.M. Multiservizi s.r.l – Via V, Capozzi, 20/A – 71121 Foggia (FG);
- SUD Servizi Generali Soc. Coop. – Via Della Badia, 32 – Torremaggiore (FG);

PRESO ATTO che, nei termini prefissati, sono pervenuti, tramite il portale fornitori, i seguenti preventivi – offerta :

- BIO DISINFEST – pervenuto il 15/02/2022 alle ore 19:30 protocollo n. 550/2022 – prezzo offerto € **460,00 oltre Iva 22%**;

- ISSAN – pervenuto il 22/02/2021 alle ore 09:34 protocollo n. 642/2022 – prezzo offerto € **365,00 oltre Iva 22%**;

- RILEVATO che, a parità di interventi da effettuare, il preventivo – offerta più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello della Ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia al Viale Dei Sanniti, 6 P.Iva 00036760940;

- ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;

- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;

- VISTO il Vigente Statuto Comunale;

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;

- per le motivazioni espresse in narrativa;

- di impegnare la somma di € 365,00 oltre Iva 22% € 80,30 per un totale di € 445,30 per lo svolgimento del servizio di bonifica ambientale e territoriale per l'anno 2022, con imputazione alla seguente missione del Bilancio di Previsione 2022 in corso di approvazione (gestione provvisoria):

- 09.08.1.103 cap. n. 5515;

- di affidare lo svolgimento del servizio di bonifica ambientale e territoriale per l'anno 2022, consistente nei seguenti interventi:

- n. 2 interventi di disinfestazione antilarvale;

- n. 4 interventi di disinfestazione adulticida;

- n. 6 interventi di derattizzazione

alla Ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia al Viale Dei Sanniti, 6, P.Iva

00036760940 tramite portale Fornitori on-line – Traspare ;

- di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 365,00 a favore del fornitore come sopra individuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver accertato, la perfezione del servizio svolto;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment), al versamento diretto dell'Iva pari ad € 80,30, alla scadenza prefissata;

- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail

pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it, tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;

- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 26-02-2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 26-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO